



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 11 giugno 2018 n.61

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 3 della Legge 15 maggio 2018 n.55;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.22 adottata nella seduta del 4 giugno 2018;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE VETERINARIE PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 1

(Strutture veterinarie)

1. Per strutture veterinarie pubbliche o private si intendono:
 - a) Studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata,
 - b) Ambulatorio Veterinario esercitato in forma sia singola che associata,
 - c) Clinica Veterinaria – Casa di cura veterinaria,
 - d) Ospedale veterinario,
 - e) Laboratorio veterinario di analisi,
 - f) Banca veterinaria del sangue,
 - g) Struttura veterinaria trasfusionale.

L'esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario è disciplinato dal decreto delegato previsto dall' articolo 3 della Legge 15 maggio 2018 n. 55 "Legge Quadro in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private e delle attività connesse".

2. Le strutture di cui al comma 1, sono assoggettate al rispetto delle norme generali e specifiche in materia di igiene nonché alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate e al rispetto dei requisiti minimi strutturali definiti nell' allegato 1.

3. Le strutture veterinarie di cui al comma 1, lettera a) con accesso di animali e lettere b), c), d), e), f), g) del presente articolo sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Authority per

l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, di seguito Authority.

4. Le strutture di cui al comma 1, lettera a) senza acceso di animali sono soggette esclusivamente a vigilanza, e sono tenute a comunicare all'Authority l'apertura dello studio e a rispettare quanto previsto dai requisiti.

5. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi e/o utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle strutture di cui ai commi 1 e 2 e devono essere specificatamente autorizzate.

6. I requisiti minimi delle ambulanze veterinarie sono indicati nell'allegato 2 del presente decreto delegato. Ai fini dell'immatricolazione di tale tipologia di veicolo è necessario indicare come condizione fondamentale l'ottenimento di un "nulla osta all'immatricolazione" da parte dell'autorità competente.

Art. 2

(Definizione dei requisiti)

1. Fermo restando la normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, tutela ambientale, protezione antincendio, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le strutture veterinarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) se vi è l'accesso di animali e lettere b), c), d), e) ed f) sono sottoposte, previa presentazione da parte del Legale Rappresentante della struttura di apposita domanda come da allegato 3.1 e successivamente 3.2, ad autorizzazione da parte dell'Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, di seguito Authority e sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi sanciti sulla base dell'allegato 1 al presente decreto delegato.

2. In base a quanto definito nella Legge Quadro del 15 maggio 2018 n. 55, l'Authority, avvalendosi di apposito gruppo tecnico con competenze in ambito veterinario, effettuerà l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti autorizzativi.

3. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità almeno triennale ed ogni qualvolta l'Authority ne ravvisi la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie e relativo controllo.

Art. 3

(Direttore sanitario)

1. Le strutture veterinarie complesse (clinica Veterinaria-casa di cura veterinaria, ospedale veterinario, banca veterinaria del sangue, struttura veterinaria trasfusionale) devono nominare un Direttore sanitario: medico veterinario abilitato all'esercizio della professione che fornisce guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa alla struttura veterinaria. La nomina deve essere notificata all'Authority come da allegato 3.3.

2. Il Direttore sanitario è responsabile dell'assistenza sanitaria dell'animale, della corretta applicazione dei protocolli in essere nella struttura, del rispetto del benessere animale e del coordinamento del personale sanitario operante nella struttura.

3. Nel Laboratorio di analisi veterinarie dovrà essere nominato un Responsabile Tecnico (medico veterinario, biologo, chimico o lauree equivalenti); nel caso in cui il Responsabile Tecnico non sia un veterinario, nella struttura dovrà comunque essere prevista la presenza di un medico veterinario.

Art. 4
(Modalità di applicazione)

1. I requisiti autorizzativi presenti nell'allegato 1 trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e nel caso di ampliamento o trasformazione o trasferimento di strutture già esistenti.
2. Le variazioni delle strutture veterinarie che comportino un aumento di superficie devono rispettare ed ottenere tutte le autorizzazioni edilizie, urbanistiche ed ambientali previste dalle specifiche normative, di cui si dovrà dare evidenza al momento della presentazione della domanda all' Authority.
3. Relativamente alle strutture disciplinate dal presente decreto delegato ed in relazione ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente; per trasformazione s'intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.
4. Le strutture veterinarie già esistenti hanno tempo 360 giorni dalla pubblicazione del presente decreto delegato per l'adeguamento ai requisiti in esso stabiliti.

Art. 5
(Attività correlate)

1. Le attività veterinarie riguardanti la conservazione e l'utilizzo di sangue, cellule e tessuti degli animali intese come attività connesse alle strutture di cui al presente decreto delegato sono soggette ad autorizzazione.
2. Le attività libero professionali esercitate sul territorio sono soggette esclusivamente a vigilanza per la verifica del rispetto della normativa in materia di igiene e sanità pubblica.
3. Presso l'Authority è conservato l'elenco dei liberi-professionisti che svolgono attività veterinaria. I professionisti che svolgono tali attività sono tenuti a darne comunicazione all'Authority mediante il modulo in allegato 3.4 al presente decreto delegato.

Art. 6
(Esercizio di vigilanza e controllo)

1. All'Authority compete la vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto delegato; per l'attività di vigilanza e controllo l'Authority si avvale di gruppi tecnici con competenze in ambito veterinario.
2. L'Authority ha la facoltà di promuovere indagini, svolgere accertamenti, formulare pareri, impartire prescrizioni ed emanare disposizioni immediatamente esecutive.
3. Nei casi di riscontro di violazioni gravi, l'Authority può disporre l'adozione del provvedimento di immediata sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta all'interno delle strutture veterinarie.
4. L'Authority segnala ad altri Uffici della Pubblica Amministrazione, per il seguito di competenza, fatti e informazioni appresi nell'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo e fornisce all'Autorità giudiziaria ogni notizia di illeciti penali e di infrazioni commesse.

Art. 7
(Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del presente decreto delegato opera in assenza dell'Autorizzazione Sanitaria di cui all'articolo 2 per ogni struttura posta

sotto il suo controllo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 20.000,00 oltre che con la sospensione immediata dell'attività.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il titolare della struttura veterinaria che non rispetta i requisiti minimi sanciti previsti nell'allegato 1 del presente decreto delegato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

3. Nel caso in cui l'Autorità competente, riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui all'allegato 2 del presente decreto delegato, fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.000,00.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 giugno 2018/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Stefano Palmieri – Matteo Ciacci

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Simone Celli

Allegato 1 - REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE VETERINARIE

Le strutture veterinarie sono tenute a rispettare le norme in materia di urbanistica ed edilizia, tutela ambientale, protezione antincendio, igiene sicurezza nei luoghi di lavoro, ed inoltre dovranno rispondere ai seguenti requisiti distinti per tipologia di attività.

1) STUDIO VETERINARIO CON ACCESSO DI ANIMALI E AMBULATORIO VETERINARIO

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività dell'ambulatorio veterinario è la seguente:

- Sala d'attesa;
- Area per adempimenti amministrativi;
- Nei locali operativi dovranno essere presenti pavimenti, arredi e pareti lavabili e disinfettabili;
- Sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Servizi igienici.

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- nei locali operativi gli impianti elettrici dovranno essere classificati secondo le norme CEI, con particolare riferimento alla guida 64-56.

Requisiti minimi tecnologici

L'ambulatorio veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

L'ambulatorio veterinario deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Affissione dell'orario o delle modalità di accesso alla struttura;
- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'autorizzazione al funzionamento.

2) CLINICA VETERINARIA – CASA DI CURA VETERINARIA

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività della clinica veterinaria / casa di cura veterinaria è la seguente:

- Sala d'attesa;
- Area per adempimenti amministrativi;

- Nei locali operativi dovranno essere presenti pavimenti, arredamenti e pareti lavabili e disinfettabili;
- Sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- Locale per la chirurgia;
- Area per la diagnostica radiologica;
- Area per il laboratorio d'analisi interno;
- Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- Locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;
- Servizi igienici.

Requisiti minimi impiantistici

- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- nei locali operativi gli impianti elettrici dovranno essere classificati secondo le norme CEI, con particolare riferimento alla guida 64-56.

Requisiti minimi tecnologici

- deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici adeguati in relazione all'attività svolta;
- Deve essere nominato un direttore sanitario della struttura.

Requisiti minimi organizzativi

La clinica / casa di cura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'orario di attività;
- Affissione dell'autorizzazione al funzionamento;
- Nomina di un direttore sanitario della struttura;
- Presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di necessità di assistenza per motivazioni cliniche;
- Garanzia della qualità delle prestazioni degli esami diagnostici effettuati.

3) OSPEDALE VETERINARIO

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività è la seguente:

- Sala di attesa;
- Area per adempimenti amministrativi;
- Nei locali operativi dovranno essere presenti pavimenti, arredi e pareti lavabili e disinfettabili;
- Sale per l'esecuzione delle prestazioni adeguate alla diversa tipologia delle prestazioni fornite;
- Locale per la chirurgia;
- Locale per la diagnostica radiologica;
- Locale per il laboratorio d'analisi interno;
- Locale per il pronto soccorso e terapia intensiva;
- Spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- Locale separato per ricovero di animali con patologie o malattie trasmissibili;
- Servizi igienici;
- Locali ad uso personale;
- Locale per l'amministrazione.

Requisiti minimi tecnologici

- L'ospedale veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione all'attività svolta.
- Garanzia della qualità delle prestazioni degli esami diagnostici effettuati.

Requisiti minimi impiantistici

- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- nei locali operativi gli impianti elettrici dovranno essere classificati secondo le norme CEI, con particolare riferimento alla guida 64-56;

Requisiti minimi organizzativi

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'orario di apertura per le attività di pronto soccorso;
- Presenza di almeno un medico veterinario sull'arco delle 24 ore;
- Nomina di un direttore sanitario della struttura;
- Affissione dell'autorizzazione al funzionamento.

4) LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI

Requisiti minimi strutturali

Locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività di laboratorio veterinario di analisi è la seguente:

- Locale per l'accettazione dei campioni;
- Locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche;
- Ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
- Spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;
- Servizi igienici.

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica deve essere la seguente:

- Nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- Gli impianti dovranno essere adeguati in relazione alla destinazione d'uso e alla conseguente valutazione del rischio.

Requisiti minimi tecnologici

- Il laboratorio veterinario d'analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.
- Garanzia della qualità delle prestazioni degli esami diagnostici effettuati.

Requisiti minimi organizzativi

Il laboratorio veterinario d'analisi deve almeno possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del Responsabile Tecnico;
- Affissione dell'orario di apertura;
- Affissione dell'autorizzazione al funzionamento.

Requisiti minimi di qualità

- Il laboratorio dispone di attrezzature e reagenti in relazione all'attività specifica svolta;

- Presenza di procedure scritte delle analisi effettuate, in cui siano indicati i protocolli operativi e le modalità di esecuzione, assicurando inoltre la conformità dei reagenti, delle strumentazioni e dei protocolli utilizzati;
- Presenza di una procedura scritta sulle modalità di prelievo, conservazione, accettazione ed invio di campioni;
- Esistenza di un sistema codificato di controllo interno di qualità, disponibili per almeno due anni, ed eventualmente di controlli di qualità esterni;
- Presenza di un registro degli esami effettuati, disponibile per almeno un anno, che garantisca l'identificazione e la rintracciabilità dei campioni.

5) BANCA VETERINARIA DEL SANGUE

Requisiti minimi strutturali

- Locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.
- Area per adempimenti amministrativi;
- Nei locali operativi dovranno essere presenti pavimenti, arredi e pareti lavabili e disinfettabili.

Requisiti minimi impiantistici

- Nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione.

Requisiti minimi tecnologici

- La banca del sangue deve disporre di attrezzature e materiali adeguati.
- Presenza di frigo emoteca dotata di termoregistratore e sistema di allarme.

Requisiti minimi organizzativi

- Deve essere nominato un direttore sanitario della struttura;
- Presenza di una procedura scritta sulle modalità di prelievo, conservazione, accettazione ed invio delle sacche;
- Presenza di un registro delle donazioni effettuate, disponibile per almeno un anno, che garantisca l'identificazione e la rintracciabilità della donazione;
- Procedure scritte volte a valutare e prevenire la diffusione di malattie post-trasfusionali, principalmente quelle infettive.

6) STRUTTURA VETERINARIA TRASFUSIONALE

La struttura deve soddisfare i requisiti autorizzativi specifici (ambulatorio, clinica o ospedale veterinario) e i requisiti di banca veterinaria del sangue, in relazione all'attività svolta.

Allegato 2 - REQUISITI MINIMI DELLE AMBULANZE VETERINARIE

AUTOAMBULANZE VETERINARIE: veicoli destinati al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità, dotati di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto.

Qualsiasi tipo di allestimento a bordo dei veicoli adibiti al trasporto animale deve soddisfare le caratteristiche tecniche delle autoambulanze veterinarie.

Distinguo tra le finalità di primo soccorso e finalità di trasporto in caso di necessità

Trasporto di animali per finalità di primo soccorso

Le autoambulanze adibite al **primo soccorso**, in conformità alla normativa vigente, devono essere collegate a una struttura veterinaria e necessitano della presenza di un veterinario.

Devono essere dotate almeno di:

- Fonte ossigeno;
- Strumentazione per il monitoraggio cardio-circolatorio;
- Attrezzature/ambiente climatizzato per il raffreddamento/riscaldamento del paziente;
- Attrezzature per la ventilazione polmonare;
- Materiale sanitario di consumo e strumentario per il primo soccorso;
- Presidi medico-chirurgici per la disinfezione delle mani e dello strumentario.

Nelle autoambulanze veterinarie adibite al soccorso degli animali deve essere sempre presente un medico veterinario.

Trasporto di animali in stato di necessità

Lo **stato di necessità** è la condizione in cui l'animale presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:

- a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
- c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
- d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio".

Oltre alle ambulanze veterinarie, il trasporto di animali soccorsi dalla strada **in stato di necessità può essere effettuato anche da** veicoli dotati di attrezzature minime, in base alle caratteristiche e alle dimensioni degli animali. In particolare si distinguono in base alla taglia degli animali da trasportare.

- Cani, gatti e altri animali di piccola taglia, ivi compresi i volatili: dovranno possedere: gabbie, trasportini e casse di materiale resistente, lavabile e disinfettabile, di dimensioni adeguate alla specie animale trasportata; barella o mezzo idoneo per il recupero e trasporto all'interno del veicolo; strumenti e attrezzatura per la cattura e contenimento in sicurezza, non traumatizzanti (es. mascherine per animali selvatici, reti, museruole, laccio distanziale, guinzagli, manicotti antimorso ecc.).

- Animali di grossa taglia: dovranno possedere:
barella o mezzo idoneo per il recupero e trasporto all'interno del veicolo; - rampa con caratteristiche tecniche conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005; - adeguate attrezzature di contenimento e separazione da utilizzare in caso di necessità (es. paratie); strumenti e attrezzatura per la cattura e contenimento in sicurezza, non traumatizzanti.

Se tali autoveicoli vengono destinati anche al primo soccorso, si dovranno rispettare anche le disposizioni espressamente previste per questa finalità.

Requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali- Il personale non veterinario presente su tutte le autoambulanze- siano adibite esclusivamente al trasporto che anche al soccorso- deve ricevere un'adeguata e documentata formazione in merito alle misure di sicurezza e alla tutela degli animali nonché alle corrette modalità operative per svolgere la propria attività.

Equipaggiamento del personale: oltre all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, si prescrive l'impiego di dispositivi di protezione individuale (dpi) che comprendono le attrezzature e gli accessori indossati o utilizzati dagli operatori allo scopo di proteggerli contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Nella scelta del dpi è necessario tenere conto delle caratteristiche delle specie con le quali si può venire a contatto.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE AMBULANZE VETERINARIE

Le autoambulanze veterinarie sono classificate come veicoli per uso speciale, a norma della direttiva 2007/46/CE. Esse verranno immatricolate con targa civile. Quelle destinate al soccorso o al trasporto degli animali "in stato di necessità" devono essere conformi alle norme applicabili ai veicoli delle categorie M1 (massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente) e M2 (più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t). La loro massa in ordine di marcia comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni (ad esempio le attrezzature per il trasporto ed il contenimento degli animali quali gabbie, trasportini, casse, barelle, box di dotazione ed eventuali serbatoi fissi d'acqua e loro contenuto). Debbono essere dotate di almeno due posti a sedere, compreso quello del conducente, e avere almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, e una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso.

IL VANO SANITARIO

All'interno deve esserci un vano sanitario, confinato e separato dalla cabina di guida mediante divisorio inamovibile (è ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta) destinato all'alloggiamento delle attrezzature di soccorso e trasporto. In questo compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante di lunghezza massima possibile e comunque tale da consentire il facile accesso agli animali in stato di necessità. Il compartimento sanitario deve essere coibentato ed insonorizzato e il materiale di rivestimento deve essere ignifugo, autoestingente e avere caratteristiche tali da non essere intaccato se sottoposto a disinfezione. Inoltre, deve essere antiscivolo, soprattutto nei punti di salita/discesa e in quelli maggiormente soggetti ad usura, e deve essere lavabile e igienizzabile. Tutte le strutture di rivestimento devono essere arrotondate, sagomate e prive di spigoli vivi. Deve essere previsto un adeguato sistema di illuminazione e aerazione. Le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature ed arredi sono: lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m; larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m; altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno 2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 m²): 1,75 m. Eventuali posti a sedere nel comparto sanitario devono essere provvisti di cinture di sicurezza e devono

essere realizzati con sedili ancorati al veicolo, con una larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40 cm. Per motivi di sicurezza devono essere munite di 2 estintori, uno in cabina e l'altro nel comparto sanitario.

COLORI E SCRITTE

Le autoambulanze veterinarie devono essere di colore bianco e devono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 20 cm, applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore. Nella parte anteriore delle autoambulanze deve essere riportata, con lo stesso materiale, la scritta AMBULANZA VETERINARIA dritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm. Sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell'ente che abbia la proprietà o la disponibilità del veicolo.

LAMPEGGIANTI E ALLARMI

Le autoambulanze veterinarie possono essere dotate di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme. L'uso è consentito esclusivamente per l'espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti il soccorso o il trasporto di animali, i quali debbano essere trasferiti verso strutture veterinarie autorizzate, sia pubbliche che private, in ragione del loro stato di necessità, ed a condizione che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto da parte di un medico veterinario ovvero, in caso contrario, un veterinario abbia successivamente accertato lo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato.

DOCUMENTAZIONE VETERINARIA

Al fine di consentire alle forze di polizia di accertare il regolare utilizzo dei dispositivi acustici supplementari di allarme e del lampeggiante blu, i conducenti sono tenuti ad esibire la richiesta scritta di soccorso o di trasporto; in mancanza, la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un veterinario. In quest'ultimo caso, se l'accertamento non può essere effettuato immediatamente, l'intestatario del veicolo avrà trenta giorni di tempo per esibire la dovuta documentazione veterinaria (la richiesta scritta di soccorso o di trasporto oppure la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un veterinario).

Allegato 3 – MODULISTICA

Allegato 3.1

MODELLO di domanda

DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE (NUOVA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, TRASFERIMENTO) DI STRUTTURA VETERINARIA

All'Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

Residente _____ C.O.E. _____

in qualità di rappresentante legale di _____
(ditta individuale/società/azienda)

con sede legale in _____

Via _____ nr _____

Telefono _____, Fax _____, e-mail _____

già in possesso dell'atto costitutivo n° _____ ai sensi della legge n. 98/90 e successive modifiche (nulla-osta alla costituzione della ditta individuale/società/azienda)

CHIEDE

il rilascio dell'**autorizzazione alla realizzazione** della seguente struttura (barrare la casella interessata):

- STUDIO VETERINARIO CON ACCESSO DI ANIMALI
- AMBULATORIO VETERINARIO
- CLINICA VETERINARIA
- OSPEDALE VETERINARIO
- BANCA DEL SANGUE
- STRUTTURA VETERINARIA TRASFUSIONALE

Denominazione, indirizzo

A tal scopo allega:

- Atto costitutivo della ditta individuale/società/azienda secondo quanto previsto dalla legge 98/90 e successive modifiche (nulla-osta);
- Copia conforme del progetto approvato della struttura;
- Relazione dettagliata dell'attività che si intende erogare, con chiara indicazione della tipologia, quantità e qualità delle prestazioni;
- Relazione sulle caratteristiche strutturali ed impiantistiche ed organizzative della struttura in cui si intende esercitare l'attività, includendo:
 - Pianta planimetrica quotata in scala minima 1:100 con indicazione dell'utilizzo dei singoli locali,
 - Documentazione che attesti il possesso dei requisiti strutturali ed impiantistici previsti nell'allegato n. 1 del presente decreto delegato,
 - Lay-out delle attrezzature ed arredi;
- Organico del personale in base alle prestazioni che si intendono erogare;
- Ogni altra documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti per la realizzazione della struttura.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione ai punti precedenti.

Data _____

Il legale rappresentante _____

Allegati n° _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 679/2016)

Allegato 3.2

MODELLO di domanda

DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURA VETERINARIA

All'Authority per l'autorizzazione, l'accREDITAMENTO e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari
e socio-educativi

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

Residente _____ C.O.E. _____

in qualità di rappresentante legale di _____
(ditta individuale/società/azienda)

con sede legale in _____

Via _____ nr _____

Telefono _____, Fax _____, e-mail _____

CHIEDE

il rilascio dell'**autorizzazione al funzionamento** della seguente struttura (barrare la casella interessata):

- STUDIO VETERINARIO CON ACCESSO DI ANIMALI
- AMBULATORIO VETERINARIO
- CLINICA VETERINARIA
- OSPEDALE VETERINARIO
- BANCA DEL SANGUE
- STRUTTURA VETERINARIA TRASFUSIONALE

Denominazione, indirizzo

Allo scopo allega i seguenti documenti:

- Planimetria dei locali in scala 1:100;
- Relazione tecnico-descrittiva dei locali e delle attività che vi vengono svolte;
- Certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali.
- Avvio alla produzione
- Autorizzazioni e adempimenti relativi al codice ambientale (DD n.44/2012 e successive modifiche e integrazioni)
- Autorizzazione alla detenzione di apparecchi radiologici
- Organico del personale

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione ai punti precedenti.

Data _____

Il legale rappresentante _____

Allegati n° _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 679/2016)

Allegato 3.3

MODELLO di domanda

**DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE SANITARIO
DI STRUTTURA VETERINARIA PRIVATA.**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____ Via _____

recapito telefonico n° _____ email _____

con la presente

DICHIARA

di assumere la carica di Direttore Sanitario della struttura

e di essere in possesso della Laurea in _____

abilitazione alla professione in _____

A tal scopo allego:

- copia del Diploma di Laurea
- copia dell'abilitazione alla professione

SI IMPEGNA

a conservare presso la struttura l'elenco aggiornato dei veterinari associati/collaboratori ed i relativi titoli di studio.

Data _____

Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 679/2016)

Allegato 3.4

MODELLO di domanda

Spett.le
Authority Sanitaria
SEDE

DOMANDA DI INSERIMENTO IN ELENCO DEI LIBERI-PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' VETERINARIA

Il sottoscritto _____

Cod.ISS/CF _____

nato a _____ il _____,

residente a _____ Via _____ n. _____,

Telefono _____, Fax _____, e-mail _____

COE _____

In possesso della Laurea in _____

E dell'abilitazione all'esercizio professionale in _____

Chiede di essere inserito nell'elenco dei MEDICI VETERINARI

Detta attività è **soggetta a vigilanza.**

Si dichiara che l'attività verrà svolta presso STRUTTURE AUTORIZZATE

DOMICILIO CLIENTI

Data _____

In fede _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 679/2016)